

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2459)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4201)

d'iniziativa del deputato COLASANTO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 gennaio 1963

Norma integrativa dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, è aggiunta la seguente lettera:

« c) a indire, per i posti che col tempo si renderanno disponibili nel grado di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo, un altro ed ultimo concorso per titoli riservato alla rimanente aliquota degli ufficiali medici di complemento delle Forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 ».